

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE
REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI
RUOLI DEGLI OPERATORI TECNICI, DEI REVISORI TECNICI, DEI PERITI TECNICI E
DEI DIRETTORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 SETTEMBRE 2010, N. 162**



Il Ministro della Giustizia

**di concerto con
il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione**

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85;
Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l'altro, stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data.....;

A d o t t a
il seguente regolamento

TITOLO I
**CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI
DEGLI OPERATORI TECNICI, DEI REVISORI TECNICI, DEI PERITI TECNICI E DEI
DIRETTORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**

Capo I - Disposizioni di carattere generale

ART. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:

- a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
- b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
- c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
- d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

ART. 2
(Requisiti generali)

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire;
- e) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;
- f) eventuale abilitazione all'esercizio professionale, ove previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al ruolo.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

ART. 3

(Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 2.

ART. 4

(Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici, l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.

ART. 5

(Bando di concorso)

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i vari profili professionali;

b) i requisiti per la partecipazione;

c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;

d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili nonché il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;

e) le modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione;

f) le materie oggetto delle prove d'esame;

g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la

data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;

i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché i termini e le modalità della loro presentazione.

ART. 6

(Domande di partecipazione ai concorsi)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;

i) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando di concorso;

l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.

4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.

5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia necessaria secondo le vigenti disposizioni.

7. L'Amministrazione non è responsabile nei casi di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 7

(Riserve di posti e preferenze)

1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza e precedenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata in base al disposto del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili è riservato al personale appartenente al Corpo, purché in possesso dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione.

4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici, di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili è riservato al personale appartenente al Corpo, purché in possesso dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione.

5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 8

(Accertamenti psico-fisici ed attitudinali)

1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

2. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione si riserva la facoltà di scelta se effettuare i predetti accertamenti subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte o, anche, dopo la prova orale.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.
5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nominata con decreto del Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio.
7. I test sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e 5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore generale.
10. I candidati sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.
11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.

ART. 9 (Prova preselettiva)

1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle mille unità per ciascun profilo professionale messo a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove scritte.
2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d'esame. I quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un archivio informatico dell'Amministrazione.

3. La prova di cui al comma 1, può essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione e può essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videotermini dedicati.

4. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.

5. Nei concorsi indicati al comma 1, è ammesso a sostenere le successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonché, in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.

ART. 10

(Modalità di predisposizione dei quesiti
e di attribuzione dei relativi punteggi)

1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo 9, comma 2, viene inserito, per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici, un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000 per ciascun profilo indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. La formulazione dei quesiti è curata dalla direzione generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria, che può avvalersi di società specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. I quesiti formulati sono approvati con decreto del Direttore generale.

ART. 11

(Svolgimento della prova preselettiva)

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonché le sedi in cui essa avrà luogo, sono comunicate nella Gazzetta Ufficiale così come specificato nel bando di concorso.

2. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.

4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda tra le varie materie.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

ART. 12

(Presentazione dei documenti)

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale e della formazione entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso.

ART. 13

(Esclusione dai concorsi)

1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d'esame comporta l'esclusione dal concorso.
5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Direttore generale.

Capo II - Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 14

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori tecnici, è nominata con decreto del Direttore generale.
2. La Commissione si compone di un presidente scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro funzionari dell'Amministrazione, di cui uno con competenze informatiche.
3. La commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere, se il bando di concorso prevede l'accertamento di una lingua straniera.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 15
(Prove d'esame)

1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica, ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario tende ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei e della lingua straniera scelta dal candidato, se prevista dal bando.
2. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
3. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
4. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.
5. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.
6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
7. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

ART. 16
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito finale secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
2. Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capo III - Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 17

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei revisori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un presidente scelto tra i dirigenti e da quattro funzionari dell'Amministrazione.
2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un funzionario informatico dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 18

(Prova d'esame)

1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie di cui alla allegata tabella 1, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica.
4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.
6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.
7. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
8. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.
9. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.

ART. 19
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Espletata la prova d'esame, la commissione redige la graduatoria di merito, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capo IV - Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

ART. 20
(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, oltre ai requisiti previsti all'articolo 2, contiene la previsione di presentare domanda di partecipazione, da parte di ciascun candidato, con riferimento ai posti di un solo profilo professionale tra quelli messi a concorso.

ART. 21
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei periti tecnici del Corpo è nominata con decreto del Direttore generale.
2. La commissione è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente e da due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria, nonché da due esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso anche esterni all'Amministrazione.
3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 22
(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso della preparazione culturale e professionale necessarie ad assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.
2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.
4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale di Biologo, è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.
7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sette decimi.
8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportati che è affisso nella sede degli esami.
9. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

ART. 23
(Formazione ed approvazione delle graduatorie)

1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.
2. Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva tante graduatorie finali quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso, sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia. Di

tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capo V - Concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

ART. 24

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, è presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, da un consigliere di Stato, da un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità o da un avvocato dello Stato di corrispondente qualifica ed è composta da:
 - a) un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) tre esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso anche esterni all'Amministrazione.
2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 25

(Prove d'esame)

1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
4. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati che concorrono per l'accesso al ruolo di Biologo, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei.
5. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa.
6. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno ventuno trentesimi.

ART. 26
(Titoli valutabili)

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
 - A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:
 - a1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre;
 - a2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre.
 - B) titoli professionali, fino a punti 9:
 - b1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo le prove scritte. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. La Commissione esaminatrice, nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

ART. 27
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. La commissione forma le graduatorie di merito. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso, sulla base della votazione finale riportata dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

TITOLO II
CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAME PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEI REVISORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Capo I - Disposizioni di carattere generale

ART. 28
(Bando di concorso)

1. I concorsi interni per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia, nel quale sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) il numero dei posti riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;
- c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- e) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
- f) le materie oggetto della prova d'esame;
- g) la votazione minima da conseguire nella prova d'esame;
- h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

ART. 29
(Domande di partecipazione ai concorsi)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 28, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione, sono dirette alla Direzione generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Nelle domande i candidati dichiarano il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento.
3. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono sottoposti esclusivamente all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.
4. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione stabilisce le modalità e i tempi della convocazione dei dipendenti agli accertamenti di cui al comma 3.

ART. 30
(Requisiti)

1. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici in possesso dei titoli previsti per l'accesso al ruolo al quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio nel ruolo degli operatori tecnici e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico.

ART. 31
(Esclusione dai concorsi)

1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso.
2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è altresì escluso dal concorso a norma dell'art. 93 del decreto legislativo citato, il personale sospeso cautelarmene dal servizio.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Direttore generale.
4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame comporta l'esclusione dal concorso dei medesimi.

ART. 32
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 17.

ART. 33
(Prove d'esame)

1. La prova a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità tecnica e professionale del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.
2. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura

ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.

3. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.

ART. 34 (Titoli valutabili)

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21;
- b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 12;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 8;
- d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, fino a punti 6; rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonché gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacità tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso; rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purché inerenti al profilo professionale per cui si partecipa;
- e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6; sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza;
- f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4;
- g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 14.

2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

ART. 35

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.
3. Al termine del concorso il Direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria finale sulla base del punteggio derivante dalla somma di cui al comma 1.
4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b), si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

ART. 36

(Disposizioni finali e di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

MATERIE DI ESAME

A) Ruolo dei Direttori tecnici

A1) Profilo professionale biologo

1^ prova scritta:

fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana.

2^ prova scritta:

tecniche di analisi del DNA e sue applicazioni forensi.

Prova orale:

- materie delle prove scritte
- ordinamento penitenziario
- diritto pubblico
- elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
- norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
- elementi di informatica
- lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo (a scelta del candidato).

A2) Profilo professionale informatico

1^ prova scritta:

sistemi operativi; infrastrutture di comunicazioni integrate; infrastrutture elaborative; infrastrutture applicative; linguaggi e metodi di sviluppo software; Web e internet; security;

2^ prova scritta:

tecniche di produzione ed elaborazione di documenti progettuali; tecniche di gestione e pianificazione di progetto

Prova orale

- materie delle prove scritte
- ordinamento penitenziario
- diritto pubblico
- elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
- norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
- lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

B) Ruolo dei Periti tecnici

B1) Profilo professionale biologo:

Prova scritta:

biologia, microbiologia, chimica biologica

Prova orale:

- materie della prove scritta
- ordinamento penitenziario
- elementi di diritto pubblico
- elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
- norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
- elementi di informatica
- lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

B2) Profilo professionale informatico:

Prova scritta:

elementi di informatica; architettura dei sistemi di elaborazione; sistemi operativi; reti di elaboratori e protocolli di comunicazione; linguaggi di programmazione; basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale.

Prova orale:

- materie della prove scritta
- ordinamento penitenziario
- elementi di diritto pubblico
- elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica
- norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria
- lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

C) Ruolo dei Revisori tecnici

Prova d'esame:

- cultura generale
- nozioni di biologia forense

- nozioni di ordinamento penitenziario
- nozioni di diritto pubblico
- nozioni di diritto e procedura penale
- elementi di informatica
- lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

D) Ruolo degli Operatori tecnici

Prova d'esame:

- cultura generale
- nozioni di informatica
- lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato e se prevista nel bando di concorso.

Tabella 2
(ai sensi dell'articolo 3)

CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze;
2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:
 - a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;
 - b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:
 - a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;
 - b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;
 - c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;
 - d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;
 - e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse; qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:
 - a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
 - b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;

- c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
- d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:
- a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
- b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;
- c) le ernie viscerali;
- d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico:
- a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;
- b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.
9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.
12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.
13. Neoplasie:
- a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);
- b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.
14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia penitenziaria.

Tabella 3
(ai sensi dell'articolo 4)

REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli degli operatori tecnici e dei revisori tecnici :

a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di sé ed al senso di responsabilità;

b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

d) un comportamento sociale che evidenzi una capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione al gruppo e della motivazione.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:

a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;

b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;

c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici:

a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;

b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodomínio dinanzi a difficoltà ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;

d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.